

STATUTO

della

Associazione di Promozione Sociale

Sicut novellae olivarum

Roma 2018

Sicut novellae olivarum

Ecclesiae filii sint in circuitu mensae Domini

*[Come virgulti d'ulivo, intorno alla tua mensa Signor,
così sono i figli della Chiesa]*

Antifona liturgica

Salmo “delle salite” 127/128

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.

La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa.

Ecco com'è benedetto
l'uomo che teme il Signore.

Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!
Pace su Israele!

Art. 1.
Costituzione - Denominazione - Sede

1.1. Nel rispetto del Codice civile, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “*Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale*”, così come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2018, n.105 e delle vigenti normative della Regione Lazio, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale, denominata «*Associazione di Promozione Sociale Sicut novellae olivarum*», di seguito Associazione.

1.2. L’Associazione, ha sede legale in viale Vaticano 62, 00165 Roma.

Art. 2.
Efficacia - Finalità - Attività

2.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce la regola di comportamento dell’attività e dell’organizzazione dell’Associazione.

2.2. L’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati e di terzi.

2.3. L’Associazione nasce dalla collaborazione tra laici, sacerdoti e consacrati, con l’Istituto delle Figlie della Chiesa, Istituto con sede in Roma, Viale Vaticano, n. 62 e in armonia con la loro spiritualità, con l’intento di valorizzare il *Paesetto della Madonna* sito in Via della Magliana 1240 - 00148

Roma, secondo le linee guida della «*A.P.S. Sicut novellae olivarum*», nella sua più ampia interpretazione.

2.4. L'Associazione si fonda sui valori cristiani e, in particolare, orienta il proprio operato, ispirandosi a principi di comunione, di solidarietà e di "ecologia integrale", ovvero una visione globale e integrata dell'ecologia in tutti gli ambiti della vita facendo riferimento alle indicazioni della dottrina Sociale della Chiesa e al carisma delle Figlie della Chiesa.

2.5. L'Associazione ha l'obiettivo di:

- a. promuovere cammini di sviluppo personale e di crescita cristiana, culturale, etico, spirituale ed ecologico, attraverso la formazione, il lavoro e il servizio, ispirati alla dottrina Sociale della Chiesa;
- b. vivere e promuovere la comunione e la solidarietà verso i più bisognosi;
- c. favorire l'impegno e la collaborazione ecumenica tra i cristiani, il dialogo interreligioso e l'interculturalità.

2.6. L'Associazione, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà;
- f. cooperazione allo sviluppo;
- g. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- h. agricoltura sociale;
- i. organizzazione e gestione di attività sportive-dilettantistiche;
- j. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale;

2.7. Le attività di interesse generale di cui al precedente comma, saranno realizzate mediante le azioni e le attività di seguito indicate:

- a. azioni mirate alla promozione e tutela della donna, al sostegno e alla formazione della famiglia e al superamento delle varie forme di disagio sociale;
- b. azioni mirate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse ambientali e del patrimonio storico e artistico del “Paesetto della Madonna” e delle altre opere sociali dell’Istituto delle Figlie della Chiesa, presenti nei vari Paesi del mondo, avendo anche cura della promozione di attività volte allo scambio culturale e al confronto inter-religioso;

- c. azioni mirate al sostegno e alla promozione di iniziative volte alla costruzione, manutenzione e restauro di luoghi religiosi e di culto, nonché di ambienti di particolare significato sociale;
- d. attività culturali, educative e di formazione permanente, da svolgersi anche attraverso l'organizzazione di seminari, incontri, corsi e ritiri o percorsi spirituali aperti a tutti e soprattutto alle persone più svantaggiate;
- e. attività educative e di promozione della salute;
- f. sostegno a progetti di solidarietà e di impegno sociale anche in collaborazione con associazioni od organismi aventi le stesse finalità;
- g. ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2.8. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà: aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

2.9. L'Associazione è validamente costituita con la presenza di sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione Sociale.

2.10. Qualora, successivamente alla costituzione dell'Associazione, il numero di associati divenisse inferiore a quello previsto al precedente comma, lo stesso sarà integrato quanto prima e, comunque, nel termine massimo di un anno.

Art. 3.

Soci

3.1. Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione della «*Associazione di Promozione Sociale Sicut novellae olivarum*», o vi aderiscano entro il 31 gennaio 2019.

3.2. Possono diventare Soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi e lo spirito associativo, intendano impegnarsi secondo le proprie capacità personali per la realizzazione degli stessi obiettivi.

3.3. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

3.4. L'Associazione non pone limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminatorie di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati; non ammette il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3.5. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito e, in caso di accoglimento, provvederà a darne comunicazione all'interessato.

3.6. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla deliberazione, dovrà darne comunicazione all'interessato, specificando le motivazioni che lo hanno determinato.

3.7. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione.

Art. 4.

Diritti e doveri dei Soci

4.1. Tutti i Soci hanno uguali diritti.

4.2. I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche Sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 (dieci) giorni dall'appartenenza all'Associazione.

4.3. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

4.4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

4.5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

Art. 5.

Sostenitori e volontari

5.1. Sono sostenitori dell'Associazione coloro che condividendone gli ideali, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

5.2. La qualità di volontario, Socio o non associato, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 6.

Perdita della qualità di Socio

6.1. La qualità di Socio si perde:

- a. per decesso;

- b. per morosità nei pagamenti della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte senza oneri a carico del Socio o per recesso volontario, da comunicare al Consiglio Direttivo;
- d. per esclusione.

6.2. Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, ovvero qualora il Socio commetta azioni o mancanze gravi, compromettendo il rapporto di fiducia con l'Associazione.

6.3. La perdita di qualità dei Soci nei casi *b* e *c* è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

6.4. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio, in particolar modo non avrà diritto al rimborso delle quote associative.

Art. 7.

Organi Sociali e cariche elettive

7.1. Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea dei Soci;
- B. il Consiglio Direttivo composto da:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vice Presidente;
 - c. il Segretario;
 - d. il Tesoriere;
 - e. tre Consiglieri.

Art. 8.
Assemblea dei Soci

8.1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, se iscritto all'Associazione, da almeno tre mesi.

8.2. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

8.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

8.4. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

8.5. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante la pubblicazione sul sito web dell'Associazione o tramite pubblicazione su strumenti informatici pubblici a tutti i Soci. Sono esclusi dal voto i Soci sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. La convocazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i relativi punti di discussione.

8.6. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio-video a condizione che il Presidente e il Segretario siano nello stesso luogo e che sia consentito: al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione; agli intervenuti di partecipare in tempo reale e senza interruzione alla discussione nonché

di visionare e ricevere e trasmettere documenti; al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare.

8.7. È data possibilità ai Soci di conferire delega scritta per la partecipazione in Assemblea ordinaria e straordinaria. La delega dovrà riportare i dati del soggetto delegante e del soggetto delegato, che dovrà essere Socio dell'Associazione non sospeso o escluso. Ogni Socio potrà avere più deleghe per Assemblea, nel limite massimo di tre.

8.8. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

8.9. È ammesso il voto per via telematica, se risulta possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

8.10. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

8.11. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

8.12. **L'Assemblea ordinaria** ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approva gli eventuali regolamenti interni di funzionamento;
- c) discute e approva il programma generale annuale di attività, proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) discute e approva tutti gli argomenti posti all'ordine del Giorno;
- e) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e delibera su eventuali loro responsabilità, promuovendo eventuali azioni nei loro confronti;

- f) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- g) ratifica la delibera di esclusione dei Soci avanzata dal Consiglio Direttivo;
- h) decide in merito all'istanza di ricorso presentata dal Socio escluso;
- i) decide in merito all'istanza di ricorso presentato dall'aspirante Socio non ammesso;

8.13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quarto degli associati.

8.14. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

8.15. **L'Assemblea straordinaria** delibera sulla modifica dello Statuto in prima convocazione, in presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida la deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quarto degli associati.

8.16. L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

8.17. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 9. Consiglio Direttivo

9.1. Il **Consiglio Direttivo** costituisce l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da almeno sette membri, rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Ciascun mandato ha una durata di tre anni. Alla scadenza del terzo anno, il Consiglio decade dall'incarico con l'Assemblea che approva l'ultimo bilancio e che provvede all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

9.2. I nominativi dei componenti del primo Consiglio Direttivo, sono indicati nell'atto costitutivo, successivamente sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

9.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata o e.mail almeno 7 giorni prima della riunione.

9.4. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio – video a condizione che il Presidente e il Segretario siano nello stesso luogo e che sia consentito: al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione; agli intervenuti di partecipare in tempo reale e senza interruzione alla discussione nonché di visionare e ricevere e trasmettere documenti; al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare. Le deliberazioni sono prese a

maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

9.5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c. predispone all'Assemblea il programma annuale di attività,
- d. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- e. conferisce procure generali e speciali;
- f. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- g. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi Sociali;
- h. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- i. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j. delibera in ordine all'esclusione dei Soci come da art. 6.3.

9.6. Qualora uno o più componenti venissero a mancare durante il primo triennio di vita dell'Associazione, i

nominativi dei sostituti saranno concordati tra le Figlie della Chiesa e i rimanenti Consiglieri in carica.

Art. 10.

Il Presidente e il Vice Presidente

10.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

10.2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

10.3. Convoca il Consiglio Direttivo quando lo reputa opportuno e convoca altresì l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

10.4. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

10.5. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

10.6. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

10.7. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci.

10.8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11.

Esercizio sociale e bilancio

11.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto gestionale per cassa, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.2. Entro 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio deposita presso la sede o con pubblicazione tramite sistemi informatici: il rendiconto dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

11.3. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 12.

Le entrate

12.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative e contributi ordinari e straordinari dei Soci e sostenitori;
- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, di Istituzioni ecclesiastiche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- e. proventi dalle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio raccolte di fondi;
- g. ogni altra entrata compatibile in base alle vigenti normative con le finalità dell'associazionismo di promozione Sociale.

12.2. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13. Patrimonio sociale

13.1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- h. beni immobili e mobili;
- i. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- j. donazioni, lasciti o successioni;
- k. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

13.2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sono intrasferibili e in caso di dimissione o morte o esclusione restano all'Associazione.

13.3. In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato

rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

13.4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 14. Libri sociali

14.1. L'Associazione avrà cura di tenere e aggiornare i libri sociali:

- l. il libro dei Soci;
- m. il registro dei volontari;
- n. il libro delle assemblee e delle relative delibere, corredate dagli estratti dei verbali.
- o. il libro delle adunanze e delle delibere, corredate dagli estratti dei verbali, del Consiglio Direttivo.
- p. e tutti gli altri previsti dalla normativa vigente.

Art. 15. Assicurazione obbligatoria dei volontari

15.1. I Soci e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

16.1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

16.2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentiti gli eventuali organismi di controllo, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16.3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci né in forma diretta né indiretta.

Art. 17.

Norme finali

17.1. L'Associazione potrà disciplinare regolamenti interni per la progettazione, realizzazione e la gestione operativa delle singole attività o dei progetti, specificandone la durata, anche pluriennale, e prevedendo, nell'ottica del continuo miglioramento, specifici strumenti di verifica, intermedi e finali. La pianificazione del primo triennio di attività, sarà determinata dai Soci fondatori.

17.2. Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

17.3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma 21 dicembre 2018

Pro manuscripto

